Decisione n. C(95) 2001 della Commissione del 18 agosto 1995

Stato membro:

— Germania (Saxe-Anhalt)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, con riserva di alcune osservazioni (vedi decisione) tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia degli aiuti agli investimenti.

Decisione n. C(95) 2003 della Commissione del 29 agosto 1995

Stato membro:

— Irlanda

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di indennità compensative.

NB: Per ottenere una copia del testo della decisione nella lingua o nelle lingue dello Stato membro interessato, si prega di rivolgersi al Segretariato generale della Commissione delle Comunità europee, Servizio delle pubblicazioni e notifiche, edificio Breydel, ufficio 14/94, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles [tel. (32-2) 295 23 64; telefax (32-2) 295 01 20].

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.660 — RTZ/CRA)

(96/C 22/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 7 dicembre 1995 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio [1]. I terzi che dimostrino un interesse sufficiente potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale concorrenza (DG IV)
Direktion B — Merger Task Force
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles
Telefax n. (32-2) 296 43 01.

[1] GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.